



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Allegato 1

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

SERVIZIO PRODUZIONI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

**MODIFICA DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO PER
LA MISURA 215- PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

ANNUALITÀ 2011

INDICE

1. FINALITA' E OBIETTIVI DELLA MISURA	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	6
5. PERIODO DI IMPEGNO.....	7
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	7
6.1 Soggetti beneficiari.....	7
6.2 Requisiti di ammissibilità aziendale e localizzazione dell'intervento	7
7. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	8
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	8
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI	9
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO	12
10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	12
10.2 Compilazione e presentazione delle domande	13
10.3 Termine di presentazione delle domande	13
10.4 Presentazione della copia cartacea delle domande.....	13
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO.....	14
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO	15
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	16
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	16
15. CONTROLLI	17
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	17
17. ITER PROCEDURALE	17
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
19. RICORSI	18
20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI	19

1. FINALITA' E OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo specifico della Misura è migliorare le condizioni di benessere negli allevamenti ovini e caprini da latte attraverso l'adesione a comportamenti che abbiano una influenza significativa sul benessere degli animali.

Gli impegni che l'allevatore assume con questa Misura avranno l'effetto di ridurre in maniera effettiva e stabile le condizioni di allevamento che possono determinare stress degli animali e il rischio di insorgenza e permanenza di patologie, in particolare mastiti e affezioni podali.

Il risultato atteso è un generale miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, che verrà monitorato attraverso il Contenuto di Cellule Somatiche (CCS) del latte.

L'obiettivo previsto è la riduzione del CCS, fino al contenuto di 1 milione di cellule somatiche per ml di latte ovino-caprino, calcolato come media geometrica dei controlli mensili nelle aziende che aderiscono alla Misura.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii.;
- Nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea, Ref. Ares(2011)1267712 del 25 novembre 2011, con la quale comunica all'Autorità di gestione che è accettata la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo 2007-2013, con la quale è stata introdotta la misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 maggio 2011 n. 10346 relativo alla "Modifica al DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 1731/DecA/59 del 23.09.2011 concernente Regime regionale di condizionalità. Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2011;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1047/DecA/36 del 31 maggio 2011 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"- Annualità 2011";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2101/DecA/102 dell'1 dicembre 2011 recante per oggetto: PSR 2007/2013. Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali. Integrazione delle disposizioni di cui al Decreto n. 1047/DecA/36 del 31 maggio 2011;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2103/DecA/104 del 2 Dicembre 2011 concernente Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/22 del 6 luglio 2010. Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 11872-378 del 7 giugno 2011 riguardante l'affidamento ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Determinazione del Direttore del Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 12181/382 del 9 giugno 2011 riguardante la Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali. Apertura dei termini per la presentazione sub-condizione delle domande e approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Annualità 2011;
- Determinazione del Direttore del Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16132/433 del 4 luglio 2011 riguardante la Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali. Proroga dei termini per la presentazione sub-condizione delle domande di aiuto/pagamento – Annualità 2011;
- Determinazione del Direttore del Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 17455/465 del 15 luglio 2011 riguardante la Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali. Proroga dei termini per la presentazione sub-condizione delle domande di aiuto/pagamento – Annualità 2011;
- Circolare AGEA n. 17 del 6 aprile 2011 prot. n. AGEA.UMU.2011.000465 recante "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2011";
- Circolare AGEA n. 32 del 7 giugno 2011 prot. n. AGEA.UMU.2011.000785 avente per oggetto: Sviluppo Rurale – termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - modifica della circolare AGEA n. 17 del 6 aprile 2011 – Campagna 2011;

- Circolare AGEA n. 38 del 30 giugno 2011 prot. n. AGEA.UMU.2011.000903 avente per oggetto: Sviluppo Rurale – termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - modifica della circolare AGEA n. 32 del 7 giugno 2011 – Campagna 2011;
- Circolare AGEA n. 42 del 14 luglio 2011 prot. n. AGEA.UMU.2011.000922 avente per oggetto: Sviluppo Rurale – termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - modifica della circolare AGEA n. 38 del 30 giugno 2011 – Campagna 2011;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande di aiuto/pagamento della Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali presentate per l'annualità 2011, ai sensi della Determinazione del Direttore del Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 12181/382 del 9 giugno 2011 riguardante la Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali. Apertura dei termini per la presentazione sub-condizione delle domande e approvazione delle disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Annualità 2011, e successive integrazioni.

Le precedenti disposizioni emanate con la Determinazione del Direttore del Servizio produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 12181/382 del 9 giugno 2011 sono modificate a seguito dell'accettazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo 2007-2013, con la quale è stata introdotta la Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali e a seguito dei criteri di selezione delle operazioni adottati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione assegnata dal Programma di Sviluppo Rurale alla Misura 215 pari a euro 90.735.795 per gli anni 2011-2012 e 2013.

La dotazione finanziaria assegnata dal PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;

- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

5. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo d'impegno della Misura ha durata di 5 anni:

- dal 15 settembre 2011 fino al 14 settembre 2016.

Durante i 5 anni d'impegno il beneficiario deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. "Impegni dei beneficiari" in tutto l'allevamento ovino-caprino.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

6.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
- essere proprietari o detentori degli animali per i quali è richiesto l'aiuto;
- avere l'azienda con allevamenti ovini e/o caprini localizzata nel territorio della Regione Sardegna;
- avere un numero di capi ovini e/o caprini ammessi a premio pari ad almeno 5 UBA calcolate sulla

base del seguente indice di conversione:

- un ovino-caprino di età superiore ai 10 mesi = 0,15 UBA;
- un ovino-caprino di età uguale o inferiore ai 10 mesi = 0 UBA.

Nel caso di imprenditori agricoli associati il requisito deve essere posseduto dalla società.

Qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario degli animali richiesti a premio e quindi detentore, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario in cui dichiara che nulla osta alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

6.2 Requisiti di ammissibilità aziendale e localizzazione dell'intervento

Sono ammissibili al sostegno le aziende con allevamenti ovini e caprini da latte, localizzate nel territorio della Regione Sardegna.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi pesi determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita nel PSR per la presente misura:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione dell'azienda	SAU aziendale localizzata, anche parzialmente, in zona classificata montana ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) n. 1257/99 di cui allegato n. 5 del PSR 2007/2013	4
Consistenza aziendale ovini-caprini	Da 35 a 100 capi	2
	Da 101 a 200 capi	4
	Da 201 a 300 capi	6
	Da 301 a 500	8
	Da 501 in poi	10

Il numero dei capi ovini e/o caprini è accertato rispetto all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica al termine di presentazione delle domande nell'annualità di riferimento della domanda di aiuto (1 agosto 2011) .

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione in possesso da tale beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età, nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'aiuto è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

Importi dell'aiuto:

100 €/UBA ovini-caprini per anno, dichiarate ed ammissibili all'aiuto, per i beneficiari che effettuano la mungitura meccanica e che aderiscono al pertinente intervento regionale;

93 €/UBA ovini-caprini per anno, dichiarate ed ammissibili all'aiuto, per i beneficiari che effettuano la mungitura manuale e che aderiscono al pertinente intervento regionale.

I due interventi sono alternativi.

I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla Misura 215 sono compatibili e cumulabili con:

a) Pagamenti agroambientali della Misura 214 (Azione 214.1 Agricoltura biologica – riferiti ai medesimi capi, in quanto la Misura 215 prevede impegni aggiuntivi alle norme di produzione animale previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni. Azione 214.4.2 Razze minacciate di abbandono – riferiti ai medesimi capi, in quanto la Misura 215 prevede impegni aggiuntivi al solo obbligo del mantenimento della razza in purezza previsto dall’Azione 214.4.2).

b) sostegno specifico previsto dall’articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, poiché non c’è sovrapposizione di impegni in quanto la Misura 215 non finanzia operazioni analoghe a quelle sovvenzionate nell’ambito dell’articolo 68 per il settore oviscaprino riferite ai medesimi capi.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 27 del Reg. (CE) n. 1974/2006 è consentito l’adeguamento in diminuzione del numero di UBA ammesse a premio con la domanda di aiuto, nella misura massima del 25% nel corso del periodo d’impegno, fatta salva la consistenza annuale di almeno 5 UBA di ovini-caprini.

Il beneficiario potrà ridurre il numero di UBA soggette a impegno, mediante presentazione della domanda di pagamento nelle annualità successive alla prima, con finalità “adeguamento impegno”, dichiarando in domanda un numero di UBA ridotte nella misura massima del 25% delle UBA ammesse a premio con la domanda di aiuto. In questi casi non si procede al recupero di quanto erogato nelle annualità precedenti.

Nel caso in cui il beneficiario dichiara nella domanda di pagamento un numero di UBA superiori a quelle accertate nel corso dei controlli amministrativi dell’anno d’impegno, sono applicate le riduzioni previste dall’articolo 17 del Reg. (UE) n. 65/2011.

In considerazione della gestione della quota di rimonta aziendale nell’allevamento ovino e caprino in Sardegna (riforma dei capi in estate e raggiungimento dei 10 mesi di età della rimonta in autunno), è consentita una riduzione temporanea del numero di UBA ammesse a premio dal 1 giugno al 30 novembre.

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario ha l’obbligo di assumere e di rispettare in tutto l’allevamento ovino-caprino gli impegni aggiuntivi di benessere animale di seguito descritti, per l’intero periodo d’impegno pari a 5 anni:

A. Operazioni di mungitura:

a.1) mungitura meccanica:

Effettuare il controllo periodico degli impianti di mungitura due volte l’anno. Il controllo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati che dovranno misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell’impianto. Il controllo si conclude con un dettagliato rapporto redatto dal tecnico specializzato, le cui prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere applicate dall’allevatore.

Il rispetto dell'impegno verrà controllato amministrativamente attraverso la verifica dei rapporti di controllo periodico degli interventi prescritti dal tecnico specializzato.

B. Gestione della lettiera nell'ovile:

b.1) Rinnovo completo della lettiera per due volte nel corso dell'anno. I rinnovi della lettiera sono effettuati a fine estate ed entro il termine dell'inverno. In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione del locale.

b.2) Aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita.

Il rispetto degli impegni sarà controllato in loco attraverso la verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione e verifica della registrazione delle quantità di materiali utilizzati, delle relative ricevute di acquisto e/o dei reimpieghi aziendali.

C. Individuazione e controllo delle mastiti:

c.1) Monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) saranno marcati con vernici atossiche e registrati in apposite schede aziendali per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione.

Il rispetto degli impegni sarà controllato in loco attraverso la verifica della scheda di registrazione del CMT, le ricevute di acquisto dei materiali per l'esame del CMT, la presenza eventuale di capi marcati se positivi al CMT.

c.2) Fare eseguire, presso un laboratorio accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese per tutto il periodo di lattazione.

Il rispetto dell'impegno verrà controllato amministrativamente attraverso la verifica dei referti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio accreditato. Il numero minimo di referti per ciascun anno di impegno è pari a 6 per il latte ovino e pari a 4 per il latte caprino.

D. Prevenzione delle affezioni podali:

d.1) Separare gli animali sani dagli animali malati e registrazione mensile, in apposita scheda, della sintomatologia osservata attraverso il controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/ postura.

d.2) Interdizione dal pascolo e obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di riposo, di dimensioni adeguate, con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata.

Il rispetto degli impegni sarà controllato in loco attraverso la verifica della scheda di controllo della sintomatologia e la verifica oggettiva che gli animali dell'allevamento non evidenzino zoppia. Verifica della presenza dell'area di riposo e se questa è dimensionata correttamente, se la lettiera è asciutta e se gli animali hanno disponibilità di alimenti e acqua per abbeverata.

Per la registrazione delle attività svolte in osservanza degli impegni da A a D, assunti dagli allevatori che aderiscono alla Misura 215, sono utilizzate le apposite schede allegate alle presenti istruzioni.

Le schede adeguatamente compilate con le informazioni richieste devono essere conservate a cura dei beneficiari fino a due anni successivi al periodo di impegno e messe a disposizione dei soggetti incaricati dei controlli.

E. Programmi di aggiornamento sul benessere animale:

e.1) partecipare a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale, sulla prevenzione delle mastiti subcliniche e delle affezioni podali, sull'ottimizzazione delle razioni alimentari e sulle tecniche di pascolamento per complessive 26 ore annue di cui almeno 10 ore di corso formativo. I programmi sono organizzati dalla rete di assistenza tecnica regionale dell'Agenzia LAORE Sardegna.

Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della Scheda di assistenza tecnica rilasciata dall'Agenzia LAORE Sardegna.

F. Mantenere in azienda un rapporto UBA/SAU inferiore o pari a 2 (il calcolo delle UBA deve rispettare gli indici di conversione di cui all' Allegato 4 del PSR Sardegna 2007/2013).

G. Mantenere a livello aziendale la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche nel latte massale, inferiore a 1.500.000 CS/ml, calcolata al termine del periodo di mungitura sulla base dei risultati dei controlli mensili.

H. Rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 1731/DecA/59 del 23.09.2011 concernente Regime regionale di condizionalità. Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2011, e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Sono considerati altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale:

- 1) obblighi derivanti dall'applicazione della Decisione della Commissione europea n. 778/2006 del 14 novembre 2006, relativa ai "requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazione durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali", attuata a livello regionale con determinazione n. 129 del 25 febbraio 2011 del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
- 2) obblighi direttamente applicabili a livello di azienda agricola compresi nell'Allegato III del Reg. (CE) n. 183/2005 e nell'allegato III del Reg. (CE) n. 853/2004.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni di benessere animale esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Gli impegni pluriennali contratti a partire dall'annualità 2011 che si estendono oltre l'attuale periodo di programmazione potranno essere adeguati al quadro giuridico della futura programmazione. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO

10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura dei termini sul sito Internet istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2011, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è l'**1 agosto 2011** (Circolare dell'Ufficio Monocratico di AGEA n. 32 del 7 giugno 2011 e ss.mm.ii).

Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva all'**1 agosto 2011** sono irricevibili.

10.4 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **30 settembre 2011** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme allo schema di cui all'allegato C (Modello di dichiarazione del richiedente per gli impegni relativi alla Misura 215) delle presenti Disposizioni;

- d. Nel caso in cui il detentore degli animali sia diverso dal proprietario dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme allo schema di cui all'allegato D (Modello di dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento) delle presenti Disposizioni;
- e. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a., b., c. e d. relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti **a., b, c e d.** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare o aggiungere dei codici di allevamento dichiarati;
- d. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- e. modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le suddette variazioni se necessario dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro l'**1 agosto 2011**.

Pertanto le domande di modifica presentate oltre l'**1 agosto 2011** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e con allegata copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **30 settembre 2011**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata, in qualsiasi momento, per iscritto ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente misura.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

La revoca totale della domanda di aiuto comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute, in particolare, le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i..

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda (superfici e/o animali) ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di aiuto Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali – 2011”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 che disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, secondo le disposizioni applicative dell'Autorità di gestione e dell' Organismo Pagatore AGEA descritte nei Manuali delle procedure e nelle circolari.

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2103/DecA/104 del 2 dicembre 2011 sono stabilite le riduzioni ed esclusioni da applicare nel caso in cui i beneficiari non rispettano gli impegni della misura.

17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

Argea Sardegna predispone e approva la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili, ne dispone la trasmissione all'Agea e la pubblicazione sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it.

La graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente, che sarà integralmente pubblicato, dandone comunicazione sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo dell'Argea Sardegna.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento, nonché di avvio del procedimento di rigetto per le ditte eventualmente non ammesse.

18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti

Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

Allegato A: Associazione coltura – intervento

Allegato B: Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di aiuto/pagamento – Annualità 2011

Allegato C: Modello di dichiarazione del richiedente per gli impegni relativi alla Misura 215

Allegato D: Modello di dichiarazione di assenso del proprietario degli animali alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte del detentore

Allegato MUNGITRICE 1: Controllo impianto di mungitura meccanica (1° controllo)

Allegato MUNGITRICE 2: Controllo impianto di mungitura meccanica (2° controllo)

Allegato GESTIONE LETTIERA: Gestione lettiera nell'ovile

Allegato CMT: Monitoraggio delle mastiti sub-cliniche

Allegato AFFEZIONI PODALI: Controllo delle affezioni podali

Allegato AT: Scheda di Assistenza tecnica